

COMMISSIONE DELLE COMUNITA EUROPEE

COM(92) 242 def.

Bruxelles, 5 giugno 1992

COMUNICAZIONE DELLA COMMISSIONE AL CONSIGLIO

AMPLIAMENTO DELLE OPERAZIONI DI FINANZIAMENTO
COMPIUTE DALLA BANCA EUROPEA PER GLI INVESTIMENTI
AL DI FUORI DELLA COMUNITÀ

Proposta di

DECISIONE DEL CONSIGLIO

che autorizza la Commissione ad indennizzare
la Banca europea per gli investimenti
per le perdite connesse al finanziamento di progetti
in alcuni paesi al di fuori della Comunità

(presentata dalla Commissione)

**AMPLIAMENTO DELLE OPERAZIONI DI FINANZIAMENTO
COMPIUTE DALLA BANCA EUROPEA PER GLI INVESTIMENTI
AL DI FUORI DELLA COMUNITÀ**

(Comunicazione della Commissione)

RELAZIONE

- I. La Comunità intrattiene una vasta rete di relazioni con un cospicuo numero di paesi, nell'intento di promuoverne lo sviluppo economico.

In molti paesi la politica estera della Comunità contribuisce all'evoluzione verso un'economia di mercato e ad un inserimento più efficiente nell'economia internazionale, oltre a promuovere il processo d'integrazione regionale. Negli ultimi anni la Comunità ha intensificato la sua cooperazione economica con paesi che stanno compiendo uno sforzo notevole per dare un'impostazione valida all'evoluzione della loro economia.

- II. La BEI rappresenta un importante elemento dell'attività esterna della Comunità. Essa non soltanto contribuisce alla politica di cooperazione economica della Comunità, ma con la sua presenza, rafforza anche i legami storici esistenti tra gli Stati membri ed i paesi beneficiari; l'ampliamento delle attività esterne della BEI a paesi con i quali la CE ha concluso accordi di cooperazione intensificherà dunque ulteriormente l'impatto della CE stessa a livello mondiale.
- III. Il suddetto ampliamento si concentrerà su progetti di reciproco interesse, che verranno finanziati in base ai criteri normalmente seguiti dalla Banca. La decisione di finanziare uno specifico progetto verrà presa dal consiglio d'amministrazione della BEI in base ad un'analisi dei singoli casi.

Per un triennio, a tale attività sarà imposto un limite globale di 250 Mio di ECU all'anno, limite che verrà riesaminato alla fine del triennio.

Si è stati concordi nel ritenere che tali prestiti debbano usufruire di una garanzia a carico del bilancio della Comunità; tale garanzia andrà inoltre trattata in modo conforme a quanto si concorderà in merito al trattamento da riservare in futuro alle garanzie comunitarie.

- IV. La Commissione richiede quindi al Consiglio di:

1. invitare la BEI ad ampliare le sue operazioni di finanziamento, entro un limite di 250 Mio di ECU all'anno, valido per un triennio, così da includervi progetti di reciproco interesse in paesi con cui la Comunità abbia concluso accordi di cooperazione;
2. adottare l'acclusa decisione che fornisce una garanzia a carico del bilancio della Comunità;
3. prender nota del fatto che nel quadro della procedura di bilancio la Commissione proporrà un'adeguata copertura finanziaria.

Proposta di

DECISIONE DEL CONSIGLIO

**che autorizza la Commissione ad indennizzare
la Banca europea per gli investimenti
per le perdite connesse al finanziamento di progetti
in alcuni paesi al di fuori della Comunità**

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea, in particolare l'articolo 235,

vista la proposta della Commissione ⁽¹⁾,

visto il parere del Parlamento europeo ⁽²⁾,

considerando che il Consiglio "Affari generali" del 13 e 14 maggio 1991 ha concordato, sulla base di una comunicazione della Commissione, di ampliare entro determinati limiti le operazioni di finanziamento compiute dalla Banca europea per gli investimenti nei paesi terzi con i quali la Comunità ha concluso accordi di cooperazione;

considerando che il Consiglio Ecofin dell'8 luglio 1991 ha confermato gli orientamenti definiti dal Consiglio "Affari generali";

(1) GU C ... del

(2) GU C ... del

considerando che il Consiglio Ecofin del 19 maggio 1992 ha deciso in merito alle linee direttrici da applicare ai finanziamenti concessi dalla Banca europea per gli investimenti in paesi con i quali la Comunità abbia concluso accordi di cooperazione;

considerando che il Consiglio ha invitato la Banca a rendere disponibili, in conformità con i propri statuti, finanziamenti per progetti di reciproco interesse, tali da soddisfare i criteri da essa normalmente applicati, da realizzarsi in determinati paesi al di fuori della Comunità con la copertura della garanzia fornita dalla presente decisione, e che la Banca ha acconsentito a farlo,

HA ADOTTATO LA SEGUENTE DECISIONE:

Articolo unico

La Comunità fornisce una piena garanzia alla Banca europea per gli investimenti per i casi in cui la Banca non riceva i pagamenti ad essa dovuti in relazione ad un qualsivoglia finanziamento concesso, conformemente ai criteri da essa normalmente applicati, nei paesi al di fuori della Comunità con i quali la Comunità abbia concluso accordi di cooperazione. Viene fissato un limite globale di 250 Mio di ECU all'anno, valido per un triennio, che verrà riesaminato alla fine del triennio stesso.

A questo fine la Banca e la Commissione concorderanno le procedure d'attuazione della garanzia.

Fatto a Bruxelles,

Per il Consiglio
Il Presidente

SCHEDA FINANZIARIA

1. Linea di bilancio

Articolo B0-219: garanzie della Comunità economica europea sui prestiti concessi dalla BEI ad altri paesi al di fuori della Comunità.

2. Fondamento giuridico

Da costituirsi mediante la decisione proposta, in base all'articolo 235 del trattato.

3. Classificazione della spesa

Obbligatoria.

4. Descrizione e giustificazione dell'azione

L'iscrizione nel bilancio mira a fornire un sostegno finanziario alle garanzie fornite dalla Comunità europea alla Banca europea per gli investimenti, nell'intento di coprire prestiti che alla Banca è stato richiesto di concedere per finanziare progetti relativi ad investimenti in conto capitale nei paesi al di fuori della Comunità con i quali la Comunità ha concluso accordi di cooperazione.

5. Tipo della spesa e metodo di calcolo

a) Tipo di spesa

Garanzia alla Banca europea per gli investimenti.

b) Metodo di calcolo

Si propone un'iscrizione "per memoria", poiché non è possibile determinare in anticipo l'importo ed il momento di un eventuale ricorso a questa linea di bilancio e poiché si auspica che tale ricorso non debba mai aver luogo.

6. Effetti dell'azione sugli stanziamenti d'intervento

Nessuno.

7. Finanziamento della spesa d'intervento

Nessuno.

8. Ripercussioni finanziarie sui costi di personale e sulle attività

Nessuna.

COM(92) 242 def.

DOCUMENTI

IT

11

N. di catalogo : CB-CO-92-258-IT-C

ISBN 92-77-44928-4

Ufficio delle pubblicazioni ufficiali delle Comunità europee
L-2985 Lussemburgo